



**PRESIDENZA REGIONE SICILIANA**  
**DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE – DRPC SICILIA**  
SERVIZIO S.06 – SERVIZIO AMIANTO

---

Prot. 7982 /S.06/DRPC Sicilia del 28/02/2024  
*Solo via mail*

Riferimento a nota

**Ai Sindaci dei Comuni della Sicilia**

**All'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità**

**All'Assessorato delle autonomie locali e della  
funzione pubblica**

**All'Albo Nazionale Gestori Ambientali  
Sezione Regione Sicilia**

p.c. **All'On.le Presidente della Regione Siciliana**

**All'ARPA Sicilia**

**OGGETTO:** Legge Regionale 29 aprile 2014 n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” e ss.mm.ii.  
Attuazione art. 5 c. 4. **CIRCOLARE**

In attuazione dell’art. 5, comma 4 della L.r. n. 10 del 29 aprile 2014 e s.m.i., questo Dipartimento, a seguito di verifiche e controlli effettuati sulla piattaforma GECoS modulo amianto, tramite la quale i Comuni inseriscono i dati delle autocertificazioni pervenute dalle Aziende operanti e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie 10 e 5, dalle Aziende che svolgono attività “ESEDI” (Autonotifiche Ditte), ha constatato che l’ulteriore inserimento di autonotifica, oltre a quello già trasmesso da tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti secondo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, determina la creazione di un duplicato all’interno della piattaforma.

Si precisa che le Aziende già iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 10 (attività di bonifica contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili.....compatto e friabile) e alla categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), nonché le Aziende impegnate in attività “ESEDI”, sono già obbligate all’invio annuale degli adempimenti previsti dalla legge 257/92 art. 9.

Risulta altresì inopportuno che, nel caso in cui le Aziende sopra menzionate non adempiano all’invio della comunicazione di autonotifica ai Comuni, relativamente all’attività di rimozione e bonifica di MCA, vengano sanzionate conformemente a quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 5 della L.r. n. 10 del 29 aprile 2014.

Le medesime Aziende, già in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15, comma 4 della legge 257/92, saranno sanzionate nel caso in cui non inviino la comunicazione e la relazione annuale amianto sulle attività svolte.

Si sottolinea, infine, che l'omissione dell'obbligo di invio della comunicazione e della relazione annuale, come stabilito dal comma 1 dell'art. 9 della legge 257/92, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della legge 257/92, con importo variabile da lire 5 milioni a lire 10 milioni, (€ 2.582,28 ad € 5.164,57). Il comma 5 dello stesso articolo prevede che alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo recita: *“Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.”*.


In proposito si chiede all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di valutare l'opportunità di istituire un apposito registro finalizzato a tenere traccia delle sanzioni irrogate, conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 4 della legge 257/92, nella sua qualità di Organo di controllo e gestione delle Aziende iscritte alle Cat. 10 e 5, nel caso in cui non sia già stato istituito.

Pertanto, si invitano i Sindaci e i responsabili comunali a interrompere l'inserimento delle schede di autonotifica da parte delle Aziende suddette sulla piattaforma GECoS modulo amianto (Autonotifiche Ditte), al fine di eliminare la duplicazione dei dati.

Si evidenzia infine, l'opportunità di promuovere attivamente la diffusione delle informazioni sulle autonotifiche da parte dei soggetti pubblici e privati, anche attraverso avvisi pubblici, considerando che anch'essi sono soggetti a sanzioni secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 5 della L.r. n. 10 del 29 aprile 2014. La scadenza per l'invio delle schede di autonotifica è fissata entro il 30 giugno 2024, come indicato nel D.D.G. n. 343 del 26/06/2023, trasmesso ai Comuni con nota prot. 28070/S.06/DRPC Sicilia del 28/06/2023.

Il Funzionario Direttivo

(dott. Francesco Palazzotto)



Il Dirigente del Servizio S.06  
Servizio Amianto

(dott. Aldo Bonina)



Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia

(Ing. Salvatore Cocina)

Documento firmato  
da:

SALVATORE COCINA  
22.02.2024 09:46:10  
UTC

